

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1624

Tribunale di Bari - procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E.; Tribunale di Bari - giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. n. 6686/2019 R.G., riunito al giudizio n. 6004/2019 R.G.. Autorizzazione al componimento bonario della controversia. Approvazione schema atto di transazione

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari Istruttori e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente *ad interim* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:

Visti:

- la Legge 21 febbraio 1989, n. 83, "*Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane*";
- l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 "*Disposizioni in materia di commercio con l'estero*", finalizzato ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1679 del 11/12/2000, con la quale è stato istituito l'apposito Fondo Unico Regionale, con il relativo riparto delle risorse finanziarie per la gestione degli interventi agevolativi previsti dalle leggi trasferite dallo Stato, assegnando una quota per gli incentivi di cui alla L. n. 83/89;
- il DPCM del 2 Marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n. 81 del 06/4/2001 che ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra le Regioni per l'anno 2001, in materia di agevolazioni alle imprese conferite dal Decreto Legislativo 112/98, nonché il DPCM del 23 Aprile 2002 con il quale sono state confermate le stesse percentuali per le risorse da trasferire per l'anno 2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1940 del 29/11/2002 di variazione amministrativa al Bilancio di previsione 2002, che ha previsto, sia nella parte delle Entrate che nella parte delle Uscite, uno stanziamento di risorse per l'applicazione nell'anno 2003 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
- la DGR 11 marzo 2002, n. 241, pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 27/03/2003, avente ad oggetto "*Approvazione dei criteri e modalità per l'applicazione nel 2003 della legge 21 febbraio 1989 n. 83 - fissazione dei termini per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti promozionali e di liquidazione del contributo per l'anno 2003*";
- la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. "*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia*";
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n. 679/2016, "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- la Determinazione n. 7 del 31/03/2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione avente ad oggetto "*Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2020, n. 395 recante "Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta Regionale. Atto di indirizzo." Proroga incarichi dirigenti di Servizio*", ulteriormente prorogata con Determinazione n. 7 del 01/09/2021;
- la DGR n. 1974 del 7 dicembre 2020 di approvazione del nuovo modello organizzativo denominato "*MAIA 2.0*" ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021, "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione*

- 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
 - la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
 - la DGR n. 799 del 17 maggio 2021, avente ad oggetto: “Attribuzione ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, delle funzioni vicarie attribuite *ad interim* della Sezione “Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi”, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico”, prorogata con DGR n. 1424 del 01/09/2021 e da ultimo ulteriormente prorogata con DGR n. 1576 del 30/09/2021, con la quale tali funzioni sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Biancolillo.

Premesso che:

- con decreto del 04.06.2015 del Presidente della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, emesso su ricorso del Procuratore Regionale, veniva autorizzato il sequestro conservativo, in favore della Regione Puglia, sino alla concorrenza di € 392.309,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sugli immobili ivi riportati, nei confronti del sig. *omissis*;
- la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia dapprima, con ordinanza del 08.07.2015, modificava tale decreto, escludendo alcuni beni e confermando le altre statuizioni; di poi, con sentenza 22.05.2017 n. 241, condannava il sig. *omissis* “*al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di € 392.309,50, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di ogni pagamento sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo...*” nonché “*al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell’Erario, liquidate in Euro 8.488,42*”. Nello specifico, con la summenzionata sentenza, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia accertava uno sviamento dei finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Puglia al *omissis* (con Determinazioni n. 294 del 25.11.2003 e n. 118 del 28.06.2004) ed al *omissis* (con Determinazioni n. 293 del 25.11.2003 e n. 117 del 28.06.2004), nell’ambito del Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2002, n. 241, pubblicata sul B.U.R.P. n. 33 del 27.03.2003, avente ad oggetto “*Approvazione dei criteri e modalità per l’applicazione nel 2003 della legge 21 febbraio 1989 n. 83 – fissazione dei termini per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti promozionali e di liquidazione del contributo per l’anno 2003*”. Riteneva, il giudice contabile, che il *omissis* avesse “*completamente disatteso la realizzazione di qualsiasi programma, rappresentato falsamente lo svolgimento di attività promozionale e utilizzato le somme reseglì disponibili per finalità estranee alla finalità di destinazione*”, con corrispondente pregiudizio per il patrimonio pubblico;
- con la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, la Regione Puglia instaurava, dinanzi al Tribunale di Bari, la procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E., chiedendo fissarsi la vendita dei beni pignorati;
- a seguito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. dell’esecutato, notificata in data 26.10.2017, il G.E., con provvedimento datato 24/25.01.2019, preso atto della non esecutività della sentenza della Corte dei Conti in conseguenza dell’appello promosso dal sig. *omissis*, sospendeva la procedura esecutiva, assegnando il termine di 90 giorni per l’introduzione del giudizio di merito. A tanto provvedevano sia il sig. *omissis*, con citazione notificata in data 19.04.2019 (Tribunale di Bari - n. 6004/2019 R.G.), sia la Regione Puglia, con citazione notificata il 26.04/04.05.2019 (Tribunale di Bari - n. 6686/2019 R.G.). I due giudizi sono stati riuniti (data prossima udienza 28.09.2022 per la precisazione delle conclusioni);
- con sentenza 19.09/14.10.2019 n. 225, resa esecutiva il 14.10.2019, la Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello respingeva l’appello promosso dal sig. *omissis*, condannandolo al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in € 240,00;
- nelle more, il sig. *omissis*, a mezzo del proprio legale, avviava delle interlocuzioni con la Regione Puglia, per il tramite del difensore incaricato di eseguire le summenzionate sentenze, Avv. Angelo Schittulli, al fine di addivenire ad una definizione transattiva della vicenda *de qua*. L’Avvocatura regionale, pertanto,

- provvedeva a richiedere parere alla Corte dei Conti in merito;
- con nota prot. n. 0001079 del 27.01.2021, trasmessa dall'Avv. Schittulli alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con pec del 27.01.2021, acquisita al prot. n. AOO_158/1102 del 28.01.2021, il Procuratore regionale dott.ssa Carmela De Gennaro, comunicava che la rinuncia alle procedure esecutive sui beni sequestrati sarebbe stata possibile solo alle seguenti condizioni: immediato versamento della somma di € 300.000,00; versamento della restante somma (comprensiva di rivalutazione ed interessi) in n. 60 rate mensili, garantite dalla prestazione di idonea polizza fideiussoria;
 - con nota prot. n. AOO_158/1268 del 02.02.2021, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi comunicava all'Avvocatura regionale ed all'Avv. Angelo Schittulli che l'importo da richiedere al sig. *omissis* era pari ad € 500.842,17, al quale dovevano sommarsi le spese vive di procedura (spese di CTU e del delegato alla vendita);
 - con nota del 03.02.2021, l'Avv. Schittulli comunicava al difensore di controparte l'importo da corrispondere, pari ad € 527.470,99, oltre competenze del Custode Giudiziario, spese di cancellazione dei gravami, interessi a maturarsi e successive occorrenze, nonché le condizioni poste dalla Corte dei Conti;
 - con nota del 04.03.2021, il difensore di controparte riscontrava la succitata comunicazione, dichiarando la disponibilità del proprio assistito a corrispondere la somma richiesta. Lo stesso, tuttavia, proponeva di versare l'importo di € 382.617,33 al momento della definizione della transazione, fermo restando l'assenso alla cancellazione delle formalità esistenti sull'immobile *omissis* (essendo detta somma il frutto dei proventi della vendita del medesimo immobile) ed il restante importo di € 144.853,66 in n. 60 rate mensili senza interessi, garantite da polizza fideiussoria. Le spese di cancellazione dei gravami, interessi a maturarsi e successive occorrenze sarebbero state a carico del sig. *omissis*. Tale nota veniva trasmessa dall'Avv. Schittulli alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con pec del 04.03.2021, acquisita al prot. n. AOO_158/2636 del 04.03.2021;
 - con nota prot. n. AOO_158/3018 del 15.03.2021, la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riscontrava la pec dell'Avv. Schittulli del 04.03.2021, esprimendo parere favorevole, in considerazione del carattere migliorativo della proposta;
 - con riferimento alla proposta di rateizzazione di una parte del debito, la Corte dei Conti, con comunicazione a mezzo pec del 15.03.2021, indirizzata all'Avv. Schittulli, precisava che sulla parte rateizzata era necessario calcolare gli interessi. Con nota del 06.04.2021, trasmessa dall'Avv. Schittulli alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con pec del 06.04.2021, acquisita al prot. n. AOO_158/3891 del 06.04.2021, il difensore del debitore, in nome e per conto del sig. *omissis*, comunicava la formale accettazione della proposta, come precisata a seguito dell'intervento della Corte dei Conti;
 - con nota prot. n. 3937 del 09.04.2021, trasmessa dall'Avvocatura regionale ed acquisita al prot. n. AOO_158/4237 del 13.03.2021, la Corte dei Conti esprimeva parere favorevole alla proposta formulata nella nota del 06.04.2021;
 - da ultimo il sig. *omissis*, in parziale modifica dell'originaria proposta transattiva approvata dalla Corte dei Conti, dichiarava la propria disponibilità a versare alla Regione Puglia l'intero importo, senza alcuna rateizzazione, con le seguenti modalità: quanto ad € 400.000,00 entro 120 giorni dalla sottoscrizione della transazione, con i proventi della vendita dell'immobile *omissis*; per quanto riguarda l'importo di € 127.507,81, successivamente alla sottoscrizione dell'atto transattivo, entro quindici giorni dalla predetta scadenza e comunque prima che la Regione Puglia presti il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, utilizzando somme reperite in proprio. Il tutto oltre spese di cancellazione dei gravami ed eventuali competenze del Custode Giudiziario;
 - anche tale proposta veniva sottoposta al vaglio della Corte dei Conti che, con comunicazione del 16.09.2021, acquisita al prot. n. AOO_158/11386 del 17.09.2021, precisava che il debitore avrebbe dovuto provvedere al pagamento di euro 127.507,81 contestualmente all'atto della stipula dell'atto transattivo e per la residua parte, pari ad euro 400.000,00, entro 120 giorni dalla stipulazione della transazione. Infine, il legale del debitore, in nome e per conto del sig. *omissis*, con comunicazione del 22.09.2021, acquisita al prot. n. AOO_158/11720 del 24.09.2021, accettava le ulteriori condizioni poste dalla Corte dei Conti;
 - il credito della Regione Puglia, venuta meno la richiesta di rateizzazione originariamente formulata dal

debitore, ammonta ad **€ 527.470,99** (dovendosi detrarre l'importo di € 36,82 precedentemente calcolato a titolo di interessi sulla rateizzazione), così suddiviso:

- € 392.309,50 quale quota capitale;
- € 83.169,57 per rivalutazione monetaria dalla data dei singoli pagamenti fino al deposito della pronuncia;
- € 4.754,68 per interessi legali dalla data della sentenza al 27.01.2021;
- € 47.237,24 per spese e competenze legali (di cui € 8.488,42 a titolo di spese di giustizia; € 761,72 per n. 4 copie conformi della pronuncia; € 240,00 a titolo di spese di giustizia liquidate nella sentenza 14.10.2019 n. 225 della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello; € 326,76 per bolli e diritti copia conforme sentenza; € 31.243,60 per spese legali in favore dell'Avv. Schittulli; € 6.176,74 per onorario del CTU; il tutto oltre spese di cancellazione dei gravami ed eventuali competenze del Custode Giudiziario.

Considerato che:

- la proposta di definizione bonaria della controversia è stata sottoposta al parere preventivo della Corte dei Conti che, dapprima con nota prot. n. 3937 del 09.04.2021, e successivamente con comunicazione acquisita al prot. n. AOO_158/11386 del 17.09.2021, ha espresso parere favorevole;
- il pagamento, da parte del sig. *omissis*, dell'importo di € 527.470,99, di cui € 400.000,00 entro 120 giorni dalla sottoscrizione della transazione, ed € 127.470,99 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto transattivo e comunque entro quindici giorni dalla predetta sottoscrizione, prima che la Regione Puglia presti il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, consente di chiudere i giudizi pendenti con l'integrale soddisfacimento del credito vantato dalla Regione Puglia;
- la definizione transattiva della controversia consente di evitare l'incertezza e le difficoltà di vendita all'asta dei beni pignorati, con il concreto rischio di plurimi ribassi del prezzo base, nonché l'alea del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Rilevato che:

- sulla base di quanto precedentemente evidenziato, con la sottoscrizione dell'accordo di transazione, il sig. *omissis* si obbliga al pagamento della somma complessiva di € 527.470,99, con le seguenti modalità: quanto ad € 400.000,00 entro 120 giorni dalla sottoscrizione della transazione, con i proventi della vendita del suolo *omissis*; per quanto riguarda l'importo di € 127.470,99, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto transattivo e comunque entro quindici giorni dalla predetta sottoscrizione, prima che la Regione Puglia presti il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, utilizzando somme reperite in proprio; il tutto oltre spese di cancellazione dei gravami ed eventuali competenze del Custode Giudiziario;
- l'atto di cessione del suolo summenzionato verrà redatto successivamente alla sottoscrizione dell'atto transattivo, per garantire al *omissis* la disponibilità dell'intera somma da versare alla Regione Puglia; ragion per cui dovrà essere stilato dal Notaio di parte acquirente un atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva, con la quale tutti gli effetti del trasferimento immobiliare si realizzeranno solamente con l'assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, ed il relativo prezzo dovrà essere versato nelle mani di detto professionista, costituendo apposito deposito fiduciario ex art. 1 comma 63, lett. c) della Legge n. 147/2013. Il Notaio *de quo* potrà corrispondere la somma di € 400.000,00 solamente alla Regione Puglia, previo rilascio da parte della stessa del formale assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento. Nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenga, il definitivo si riterrà risolto per il mancato avveramento della condizione sospensiva ed il prezzo verrà restituito alla parte acquirente;
- con la sottoscrizione dell'atto di transazione, il sig. *omissis* si impegnerà ad abbandonare il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari (Giudice dott.ssa Anfossi) n. 6004/2019 R.G.;

- la Regione Puglia accetta il pagamento della somma di € 527.470,99, con rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in relazione alla sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia 22.05.2017 n. 241, confermata dalla pronuncia 14.10.2019 n. 225 della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello;
- la Regione Puglia, con la sottoscrizione della transazione, si impegna ad abbandonare il procedimento di esecuzione (Tribunale di Bari n. 563/2017 R.G.E.), nonché il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Bari recante n. 6686/2019 R.G. riunito a quello n. 6004/2019 R.G., rilasciando espressa autorizzazione a formalizzare l'assenso alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in favore della Regione Puglia: trascrizione 12.6.2015 n. 134 Reg. Gen. 23133, Reg. Part. 17974 (trascrizione di sequestro conservativo), domanda di annotazione 5.7.2017 n. 197 Reg. (en. 28417, Reg. Part. 3863 (sentenza 22.5.2017 n. 241 Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia).

Parere dell'Avvocato Coordinatore

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto dei pareri espressi dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, dall'Avv. Angelo Schittulli, difensore dell'Amministrazione regionale e del parere favorevole della Corte dei Conti, esprime, ai fini deliberativi, parere favorevole ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18/2006.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione comporterà implicazioni di natura finanziaria in parte Entrata, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo Transattivo, mediante accertamento e riscossione per un importo complessivo di **€ 527.470,99**, nonché prenotazione in parte Spesa delle spese legali e competenze per **€ 47.237,24** come di seguito specificato:

PARTE ENTRATA

Bilancio Autonomo

- CRA: **66.03**
- **€ 4.754,68** sul **Capitolo 3072009** "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateazione" **esigibilità anno 2021**
- **Titolo: 3**
- **Tipologia: 300**
- **Categoria: 3**

- Piano dei conti finanziario: **3.03.03.99**
- Entrata ricorrente: si
- Codice Transazione Europea: **2**
- Debitore: **vedi allegato privacy**

- **€ 522.716,31 capitolo 3061030** “ Entrate da risarcimento danni e da atti transattivi riscosse a vario titolo, non altrimenti previste” per € 392.309,50 (quota capitale) + € 83.169,57 (rivalutazione monetaria) + € 47.237,24 (spese legali e competenze) di cui **€ 122.716,31 esigibilità anno 2021** ed **€ 400.000,00 esigibilità anno 2022**
- Piano dei conti finanziario: **3.05.99.99**
- **Titolo:** 3
- **Tipologia:** 500
- **Categoria:** 99
- Entrata ricorrente: no
- Codice Transazione Europea: **2**
- Debitore: **vedi allegato privacy**

PARTE SPESA

Bilancio Autonomo

CRA: 45:01

Si dispone la prenotazione in parte spesa di **€ 47.237,24** sul capitolo **1312** “*Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi*”

Missione: 1

Programma: 11

Titolo: 1

Macroaggregato: 3

Codice Piano dei conti: 1.3.2.11

Spesa ricorrente: si

Creditore: Avv. Angelo Schittulli

A seguito del perfezionarsi dell’obbligazione giuridica vincolata si procederà all’accertamento e impegno delle somme con successivi atti dei Dirigenti delle Sezioni competenti.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera k), dell’articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di transigere le controversie pendenti (procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E. e giudizio dinanzi al Tribunale di Bari recante n. 6686/2019 R.G., riunito al giudizio n. 6004/2019 R.G.), per le ragioni esposte in parte motiva;
- 2) di approvare lo schema di transazione, allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Dirigente *p.t.* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione dell’atto di transazione;
- 4) di autorizzare l’avvocato difensore della Regione Puglia, a sottoscrivere l’atto di transazione, a formalizzare l’assenso alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in favore della Regione Puglia: trascrizione 12.6.2015 n. 134 Reg. Gen. 23133, Reg. Part. 17974 (trascrizione di sequestro

conservativo), domanda di annotazione 5.7.2017 n. 197 Reg. (en. 28417, Reg. Part. 3863 (sentenza 22.5.2017 n. 241 Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia) e ad espletare tutte le attività eventualmente conseguenti;

- 5) di dare mandato al Dirigente *p.t.* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di accertare le somme a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di transazione;
- 6) di notificare il presente atto:
 - al debitore;
 - all'Avvocatura regionale;
 - alla Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella versione con gli *omissis* con esclusione dell'allegato privacy riportante dati riservati e/o personali.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO E' STATO PREDISPOSTO DA

Il Funzionario Istruttore
Maria Teresa Laserra

Il Funzionario Istruttore
Lorenzo Scatigna

La Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese
Claudia Claudi

La Dirigente *ad interim* della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi
Elisabetta Biancolillo

La sottoscritta Direttrice del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

La Direttrice del Dipartimento
Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingiero

L'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale
Avv. Rossana Lanza

L'Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione da parte dei Funzionari Istruttori, della Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese e della Dirigente *ad interim* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di transigere le controversie pendenti (procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E. e giudizio dinanzi al Tribunale di Bari recante n. 6686/2019 R.G., riunito al giudizio n. 6004/2019 R.G.), per le ragioni esposte in parte motiva;
- 2) di approvare lo schema di transazione, allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Dirigente *p.t.* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- 4) di autorizzare l'avvocato difensore della Regione Puglia, a sottoscrivere l'atto di transazione, a formalizzare l'assenso alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in favore della Regione Puglia: trascrizione 12.6.2015 n. 134 Reg. Gen. 23133, Reg. Part. 17974 (trascrizione di sequestro conservativo), domanda di annotazione 5.7.2017 n. 197 Reg. (en. 28417, Reg. Part. 3863 (sentenza 22.5.2017 n. 241 Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia) e ad espletare tutte le attività eventualmente conseguenti;
- 5) di dare mandato al Dirigente *p.t.* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di accertare le somme a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di transazione;
- 6) di notificare il presente atto:
 - al debitore;
 - all'Avvocatura regionale;
 - alla Corte dei Conti – Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nella versione con gli omissis con esclusione dell'allegato privacy riportante dati riservati e/o personali.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**ATTO DI TRANSAZIONE**

Tra

OMISSIS (C.F.: _____), nato a _____ il _____ ed ivi residente alla _____,
assistito dagli avv.ti _____ e _____

e

la **REGIONE PUGLIA** (C.F.: 80017210727), in persona del Dirigente *p.t.* della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- a) con decreto 4.6.2015 del Presidente della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, emesso su ricorso del Procuratore Regionale, fu autorizzato il sequestro conservativo, in favore della Regione Puglia, sino alla concorrenza di € 392.309,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti del sig. *omissis*, sugli immobili ivi riportati;
- b) la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia dapprima, con ordinanza 8.7.2015, modificò tale decreto, escludendo alcuni beni e confermando le altre statuizioni; di poi, con sentenza 22.5.2017 n. 241, condannò il sig. *omissis* "al pagamento, in favore della Regione Puglia, della somma di € 392.309,50, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di ogni pagamento sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo..." nonché "al pagamento delle spese di giudizio, a favore dell'Erario, liquidate in Euro 8.488,42";
- c) con la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, la Regione Puglia ha instaurato dinanzi al Tribunale di Bari - G.E. dott.ssa Fazio - procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E., chiedendo fissarsi la vendita dei beni pignorati;
- d) a seguito dell'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. dell'esecutato, notificata in data 26.10.2017, il G.E., con provvedimento datato 24/25.1.2019, preso atto della non esecutività della sentenza della Corte di Conti in conseguenza dell'appello promosso dal sig. *omissis*, ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. A tanto hanno provveduto sia il sig. *omissis*, con citazione notificata il 19.4.2019 (Tribunale di Bari - G.U. dott.ssa Anfossi - n. 6004/2019 R.G.), sia la Regione Puglia, con citazione notificata il 26.4/4.5.2019 (Tribunale di Bari - G.U. dott.ssa Napoliello - n. 6686/2019 R.G.). I due giudizi sono stati riuniti e la prossima udienza è fissata per il 28.9.2022 per la precisazione delle conclusioni;
- e) con sentenza 19.9/14.10.2019 n. 225, resa esecutiva il 14.10.2019, la Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello ha respinto l'appello promosso dal sig. *omissis*, condannandolo al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in € 240,00;
- f) previo parere favorevole espresso dalla Corte dei Conti con nota acquisita al prot. n. AOO_158/4237 del 13.04.2021 e previa approvazione, da parte della Corte dei Conti

medesima, con comunicazione acquisita al prot. n. AOO_158/11386 del 17.09.2021, delle modifiche apportate all'originaria proposta transattiva, le parti, al fine di evitare l'alea della procedura esecutiva e del giudizio di opposizione all'esecuzione, hanno raggiunto un accordo transattivo, che prevede il pagamento da parte del sig. *omissis*, in favore della Regione Puglia, della somma complessiva di € 527.470,99 (cinquecentoventisettemilaquattrocentosettanta/81), comprensiva di interessi, oltre spese di cancellazione dei gravami ed eventuali competenze del Custode Giudiziario;

g) il sig. *omissis*, per poter onorare il suddetto pagamento, ha necessità di alienare a terzi un cespite immobiliare di sua proprietà ed oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 563/2017 R.G.E. e più precisamente: il suolo sito *omissis*;

f) la Giunta Regionale ha autorizzato la presente transazione con Deliberazione n. _____ del _____, approvando il relativo schema.

Tanto premesso, tra le parti, come in epigrafe indicate,

SI CONVIENE CHE

1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto ed ha valore e forza di patto, come anche la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

2) il sig. *omissis* si obbliga a versare alla Regione Puglia, in persona del l.r.p.t., che accetta, la somma di € 527.470,99, con le seguenti modalità: quanto ad € 400.000,00 entro 120 giorni dalla sottoscrizione della transazione, con i proventi della vendita del suolo sito in *omissis*; per quanto riguarda l'importo di € 127.470,99, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto transattivo e comunque entro quindici giorni dalla predetta sottoscrizione, prima che la Regione Puglia presti il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, utilizzando somme reperite in proprio. Il tutto oltre spese di cancellazione dei gravami ed eventuali competenze del Custode Giudiziario;

3) L'atto di cessione del suolo summenzionato verrà redatto successivamente alla sottoscrizione del presente atto transattivo, per garantire al *omissis* la disponibilità dell'intera somma da versare alla Regione Puglia; ragion per cui dovrà essere stilato dal Notaio di parte acquirente un atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva, con la quale tutti gli effetti del trasferimento immobiliare si realizzeranno solamente con l'assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, ed il relativo prezzo dovrà essere versato nelle mani di detto professionista, costituendo apposito deposito fiduciario ex art. 1 comma 63, lett. c) della Legge n. 147/2013.

Il Notaio *de quo* potrà corrispondere la somma di € 400.000,00 solamente alla Regione Puglia, previo rilascio da parte della stessa del formale assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Nella denegata ipotesi in cui ciò non avvenga, il definitivo si riterrà risolto per il mancato avveramento della condizione sospensiva ed il prezzo verrà restituito alla parte acquirente;

4) Il sig. *omissis* provvederà al versamento dell'importo di € 527.470,99, con le seguenti modalità:

I) € 127.470,99, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto transattivo e comunque entro quindici giorni dalla predetta sottoscrizione, prima che la Regione Puglia presti il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento;

II) € 400.000,00, che saranno depositati nelle mani del Notaio summenzionato, costituendo apposito deposito fiduciario ex art. 1 comma 63, lett. c) della Legge n. 147/2013, nel momento in cui la Regione Puglia avrà prestato il proprio assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, così permettendo a detto professionista di poter considerare come avverata la condizione sospensiva, effettuando la rimessa della somma *de qua*.

Il pagamento avverrà con le modalità di cui all'allegato 1 ("PagoPA – Avviso di pagamento") all'atto dirigenziale di accertamento delle entrate, che sarà adottato a seguito della sottoscrizione del presente accordo e notificato al debitore, il quale si impegna ad abbandonare il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari Giudice dott.ssa Anfossi n. 6004/2019 R.G.; si precisa che dovranno essere emessi due distinti Avvisi di pagamento, dei quali uno di € 400.000,00, che verrà pagato con le somme depositate presso il Notaio di cui al punto 3) ed uno di € 127.470,99;

5) Il mancato pagamento, nei termini e con le modalità indicati nei punti precedenti, dell'importo di € 527.470,99, determinerà la risoluzione *de jure* del presente accordo, con conseguente esercizio, da parte della Regione Puglia, delle azioni finalizzate al recupero del credito vantato, oltre interessi e spese della procedura, nella sua interezza;

6) La Regione Puglia accetta il pagamento dell'importo complessivo di € 527.470,99, così come innanzi proposto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa, a totale tacitazione di qualsivoglia ragione di credito in relazione alla sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia 22.05.2017 n. 241, confermata dalla pronuncia 14.10.2019 n. 225 della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello. La Regione Puglia si impegna ad abbandonare il procedimento di esecuzione (Tribunale di Bari n. 563/2017 R.G.E.) nonché il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Bari recante n. 6686/2019 R.G. riunito a quello n. 6004/2019 R.G., rilasciando espressa autorizzazione a formalizzare l'assenso alla cancellazione delle seguenti formalità trascritte in favore della Regione Puglia: trascrizione 12.6.2015 n. 134 Reg. Gen. 23133, Reg. Part. 17974 (trascrizione di sequestro conservativo), domanda di annotazione 5.7.2017 n. 197 Reg. (en. 28417, Reg. Part. 3863 (sentenza 22.5.2017 n. 241 Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia);

7) Tutte le spese e le imposte relative alla conclusione dell'atto transattivo quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di registrazione, saranno a carico del sig. *omissis*;

8) la presente scrittura privata non costituisce novazione del credito vantato dalla Regione;

9) sottoscrivono il presente atto, l'Avv. _____, l'Avv. _____ ed il difensore incaricato per la Regione Puglia, Avv. Angelo Schittulli per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale;

10) la presente transazione consta di n. 4 facciate, tutte debitamente sottoscritte in calce.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, _____

Il debitore

Per la Regione Puglia
Il Dirigente *p.t.* della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi

Per autentica e rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla legge professionale forense:

Avv. _____

Avv. Angelo Schittulli

Avv. _____

Le parti dichiarano di accettare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui alle lett. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della transazione.

Il debitore

Per la Regione Puglia
Il Dirigente *p.t.* della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
CMP	DEL	2021	71	06.10.2021

TRIBUNALE DI BARI - PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 563/2017 R.G.E.;#TRIBUNALE DI BARI -#GIUDIZIO
DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. N. 6686/2019 R.G., RIUNITO AL GIUDIZIO N. 6004/2019
R.G.#AUTORIZZAZIONE AL COMPONIMENTO BONARIO DELLA CONTROVERSIA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI
TRANSAZIONE

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

